

Accordo procedimentale

Tra i sottoscritti Signori:

1) [•]

domiciliato per la carica e la stipula del presente atto in Lumezzane presso la Casa Comunale posta in Via Monsuello n. 154, funzionario comunale, il quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto del **COMUNE DI LUMEZZANE** codice fiscale 00451340178 - P. IVA 00563590983, in qualità di, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in virtù del decreto di affidamento di responsabilità di Posizione Organizzativa del Settore "Servizi al Cittadino", emesso dal Segretario generale di Lumezzane in data n....., atto che trovasi depositato agli atti del Comune di Lumezzane e che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato, di seguito denominato semplicemente "**Comune**"

2) [•]

non in proprio ma nella sua qualità di [•] della Organizzazione:

[•]

a quanto oltre autorizzato in forza dei poteri derivanti gli da [•], di seguito denominata semplicemente "Organizzazione" ovvero "Proponente";

Premesso che:

a) il Comune di Lumezzane ha inteso sperimentare un modello di qualificazione di interventi a sostegno della integrazione sociale e scolastica degli alunni con disabilità, e in generale di realizzare interventi educativi territoriali in grado di promuovere contesti positivi di crescita

b) con deliberazione n. __ del __/__/2021, la Giunta Comunale ha definito le linee di indirizzo sul progetto prevedendo di: procedere all'avvio di un percorso di co-progettazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che consentisse di coinvolgere e valorizzare attivamente i soggetti del terzo settore (volontariato e associazioni di promozione sociale) operanti nel territorio di riferimento in ordine a interventi da attuare sul territorio finalizzati alla co-progettazione dei servizi di assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole e nei centri estivi, di gestione del centro di aggregazione giovanile e, in generale, di promuovere iniziative educative innovative di intervento come ad es.: interventi di educativa di territorio, supporti ai minori e alle loro famiglie anche in contesti di disturbo dell'apprendimento a supporto del percorso di integrazione sociale e scolastico;

c) di concretizzare tale percorso attraverso un'istruttoria pubblica per la co-progettazione comune in base al quale, in attuazione dei principi di sussidiarietà cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore (associazioni di volontariato e ad associazioni di promozione sociale) nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) Che l'Organizzazione ha conseguito nella valutazione della proposta progettuale un maggior punteggio. Pertanto è stata selezionata ed ammessa alla fase di co-progettazione;

e) che, in particolare, ai sensi dell'articolo 24 del Capitolato tecnico *“L'operatore selezionato ed ammesso dovrà sottoscrivere un accordo procedimentale ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990. Tale accordo mantiene in capo al Comune la titolarità della funzione di co-progettazione, prevede la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, consentendo anche il recesso dell'Ente procedente, salvo il ristoro di eventuali danni arrecati alle parti.”*

f) che ai fini di quanto sopra è necessario procedere, in via preventiva, alla sottoscrizione di un accordo procedimentale, atto a recepire gli impegni che il proponente si è dichiarato disposto ad assumere, e che hanno dato luogo alla attribuzione del punteggio nella graduatoria delle proposte progettuali presentate, nonché a definire i reciproci impegni;

g) che l'articolo 11 della legge 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere con soggetti privati accordi di natura procedimentale, a mezzo dei quali determinare anche il contenuto discrezionale dei provvedimenti da adottare;

h) che la sottoscrizione dell'accordo procedimentale in questione è prodromica alla convenzione prevista dall'articolo 55 D.Lgs. 117/2017, il cui perfezionamento sarà necessario una volta esaurito lo svolgimento della fase di co-progettazione;

i) che la giunta comunale ha autorizzato la stipulazione del presente accordo di programma con la deliberazione sopra citata;

Tutto ciò premesso onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1) Oggetto dell'accordo di co-progettazione.

1.1.1 Comune di Lumezzane, come sopra rappresentato, e l'Organizzazione, come sopra rappresentata (d'ora innanzi, collettivamente, le "Parti") convengono di sottoscrivere un accordo procedimentale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 241/1990 che ha quale oggetto, le seguenti attività:

a) La definizione analitica e di dettaglio del progetto preliminare (o di massima) presentato dall'Organizzazione, la discussione critica, con conseguente definizione delle variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Lumezzane e la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;

b) La definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentali dell'intervento e dei servizi co-progettati;

c) La definizione del costo delle singole prestazioni; e relativa sostenibilità nel tempo della progettazione;

d) Le modalità di coordinamento, monitoraggio e valutazione;

Art. 2) Programma di co-progettazione.

2.1. Il programma di co-progettazione consiste:

a) Nella partecipazione dell'Organizzazione a sessioni di lavoro di gruppo, pari almeno a tre incontri;

b) Nell'elaborazione a cura dell'Organizzazione di un progetto esecutivo, in cui sono individuati, a titolo esemplificativo: gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte; il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a

disposizione del Comune e da quelle offerte dall'Organizzazione nel corso del procedimento; impegni economico/finanziari;

Art. 3) Obblighi del proponente.

3.1. L'Organizzazione, quale proponente, si obbliga, per sé, propri successori e aventi causa:

- a) A partecipare alla fase di co-progettazione in conformità a quanto stabilito nei precedenti articoli 1) e 2);
- b) A non richiedere alcun compenso per la partecipazione alla fase di co-progettazione;
- c) A sottoscrivere la bozza di convenzione definitiva parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.4) Obblighi del Comune

4.1 Il Comune di Lumezzane si obbliga:

- 1) Ad avviare il procedimento di co-progettazione con l'Organizzazione selezionata entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
- 2) Ad approvare il progetto esecutivo elaborato dalla fase di co-progettazione entro il termine indicativo di 15 giorni dalla data della seduta di co-progettazione in cui il succitato progetto è stato definitivamente approvato;

4.2 Resta inteso che il rispetto dei tempi ad opera dell'Amministrazione comunale deve intendersi riferito a quanto di competenza della stessa Amministrazione e non a quanto imputabile a enti o soggetti diversi dalla medesima.

Art. 5) Titolarietà della funzione di co-progettazione.

5.1. Il Comune assume la titolarità della funzione di co-progettazione ed il coordinamento delle singole fasi, istruendo e dirigendo l'attività di co-progettazione;

5.2 L'Organizzazione si obbliga:

- 1) Ad uniformarsi alle indicazioni e alle decisioni deliberate dal Comune;
- 2) A rispettare gli obblighi di riservatezza, pervisti dal successivo articolo;
- 3) A comunicare tempestivamente al Comune ogni circostanza che possa pregiudicare, anche indirettamente, il raggiungimento del progetto finale condiviso. A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, devono essere oggetto di comunicazione tutte le circostanze di carattere finanziario e/o tecnico organizzativo idonee a pregiudicare l'attuazione della progettazione condivisa;

Art.6) Riservatezza

6.1. Lo scambio fra le Parti di informazioni, di segreti anche industriali e di dati concernenti la procedura di co-progettazione, in qualsiasi forma esso avvenga, è considerato riservato e strettamente confidenziale.

6.2. Le informazioni, i segreti ed i dati di cui al comma precedente non potranno assolutamente essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati forniti, ovvero pubblicati o divulgati a terzi, senza una preventiva autorizzazione scritta delle Parti aderenti.

6.3. Ciascuna Parte, Comune di Lumezzane e Organizzazione, avrà cura di applicare le necessarie misure per mantenere circoscritte e riservate le informazioni e le documentazioni ricevute.

Art.7) Condizione risolutiva

7.1. Il presente accordo è sottoposto alla condizione risolutiva dell'approvazione del progetto esecutivo, di cui al precedente articolo 2, ad opera dell'organo competente, secondo le pattuizioni sopra convenute, senza che in tal caso possano essere richiesti risarcimenti o indennizzi di alcun genere.

Art.8) Recesso unilaterale

8.1. A norma dell'articolo 11, comma 5 della legge 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione comunale potrà recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dell'altro contraente;

Art.9) Norme applicabili

9.1. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione, oltre alle previsioni di cui all'articolo 11 legge 241/1990, le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art.10) Foro competente

10. Le eventuali controversie relative al presente accordo ed all'esecuzione delle obbligazioni che ne derivano sono riservate, a norma degli artt.13, comma 1 e 133, lett..a) n.2 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Art.11) Spese

Le spese sono a carico dell'Organizzazione.